



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La posizione di garanzia del medico competente

Autore: Edizioni Simone | 15/07/2017



La sicurezza sul luogo di lavoro e la posizione di garanzia del medico, la valutazione dei rischi.

Secondo la dottrina prevalente, il ruolo assegnato al «medico competente» nell'ambito dell'organizzazione aziendale è di mera consulenza.

Ciò comporta l'anomalia della sottoposizione alla sanzione penale in caso di omessa collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, ex art. 58 D.Lgs. 81/2008 (sanzione che invece non colpisce l'altra figura professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui pure è attribuito il ruolo di consulente del datore di lavoro), poiché il «medico competente», secondo questa tesi, non può obbligare il datore di lavoro a consultarlo né dispone di alcuna possibilità di iniziativa nella gestione del processo di valutazione del rischio.

Quanto alla prima questione, non vi è dubbio che il medico competente, quale che sia la sua posizione all'interno dell'azienda, non si collochi nella linea operativa aziendale, poiché, come emerge dalla definizione contenuta nell'art. 2, lett. h), D.Lgs. 81/2008, «collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria».

Sembra dunque che il legislatore abbia valorizzato la funzione di consulenza del medico competente, soprattutto per ciò che riguarda il processo di valutazione dei rischi, piuttosto che la funzione tecnica del medico che provvede al rilascio dei giudizi di idoneità.

Pertanto, ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale costruzione della responsabilità del collaboratore del datore di lavoro, che per la funzione di consulente il medico competente non fosse esposto ad alcuna sanzione penale. Invece, l'art. 58 D.Lgs. 81/2008 punisce il medico competente con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25, co. 1, lett. a), con riferimento esplicito alla mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.

È difficile capire a quale esigenza risponda questa scelta del legislatore. Si potrebbe pensare che la sanzione serva a responsabilizzare maggiormente il medico nella fase di valutazione dei rischi, ma si tratterebbe di una scelta legislativa assai rozza, dal momento che si tratta di professionisti per i quali non dovrebbe essere necessaria la prospettazione della sanzione penale per ottenere prestazioni professionali qualificate.

In realtà, il D.Lgs. 81/2008 ha realizzato uno strappo rispetto all'armonia della costruzione giuridica precedente, la quale prevedeva che in nessun caso potesse essere sanzionato penalmente il consulente del datore di lavoro, poiché soltanto su quest'ultimo grava l'obbligo di adempiere. E così, dell'adempimento della

valutazione dei rischi rispondeva il datore di lavoro e non il responsabile del servizio di prevenzione o il medico competente, i quali erano esonerati da responsabilità proprio in quanto consulenti del soggetto obbligato.

Questo schema di distribuzione delle responsabilità è stato mantenuto nel nuovo testo per la sicurezza del lavoro solo per quanto riguarda il responsabile del servizio di prevenzione, ma è stato abbandonato per il medico competente. E così, il nuovo testo di legge finisce per colpire il medico competente per una responsabilità che non può essergli attribuita. Infatti, la gestione dell'intero processo di valutazione del rischio sfugge al medico competente, il quale non può prendere l'iniziativa di dare corso alla valutazione dei rischi prescindendo dal datore di lavoro, né può obbligare il datore di lavoro a consultarlo. Poiché vige il principio della personalità della responsabilità penale, ci si chiede quale obbligo abbia il medico competente in materia di valutazione dei rischi, compito che non è, come è noto, rivolto principalmente al medico competente ma al datore di lavoro. Con la stessa logica distorta, e a maggior ragione, si sarebbe dovuto sanzionare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale in caso di omessa o insufficiente o errata valutazione dei rischi **[1]**.

L'ambito di attribuzione di compiti consultivi al «medico competente» è stato oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza con riferimento alla normativa previgente (la figura professionale in esame è stata introdotta, per la prima volta, dall'art. 33 D.P.R. 303/1956), e si è osservato che la competenza cui si riferiva la richiamata disposizione riguardava sia la valutazione delle condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze cui il lavoratore è esposto, sia l'attività di supporto al datore di lavoro/dirigente nell'individuazione dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le sostanze tossiche, infettanti o nocive; si escludeva, invece, una posizione meramente esecutiva, attribuendosi al medico competente un ruolo propulsivo che determinava l'assunzione di un'autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria **[2]**.

A conclusioni analoghe si era pervenuti osservando che il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata per coadiuvarlo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, e aggiungendo che la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro ai fini della tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale **[3]**.



Note

- [1]** DeIDDa, Compiti e responsabilità del medico competente, in <http://gimle.fsm.it>
- Giornale it. med. lav. ed ergonomia, volume XXXII, n. 3, suppl. 1,
ottobre/dicembre 2010, 316 ss. **[2]** Cass. pen., IV, 6-2-2001, n. 5037. **[3]** Cass.
pen., III, 21-1-2005, n. 1728